



cittaslow



città del pane



COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE PROVINCIA DI PARMA

Via Roma n. 20
P.I.00449420348

tel. 0524.594663-64131
fax. 0524.64569

www.comune.pellegrino-parmense.pr.it
e-mail: luciano@comune.pellegrino-parmense.pr.it
pellegrini@comune.pellegrino-parmense.pr.it

PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

La Regione Emilia-Romagna ai sensi della L. 353/2000, con Determinazione n. 546 del 6 luglio 2012 ha disposto l'attivazione della **FASE DI PRE-ALLARME E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI** su tutto il Territorio Regionale a partire dal 21 luglio al 02 settembre 2012 compresi, per cui in tale periodo, ai sensi delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 1.05.1995

È VIETATO

1. Accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità precedentemente specificate. Il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
2. L'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi.
3. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali.
4. L'abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli.

La violazione dei divieti previsti, con riferimento al periodo citato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art.10 della Legge n.353/2000. (**pagamento di una somma non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000, anche raddoppiabili, e revoca della licenza/autorizzazione per gli esercenti attività turistiche**).

CHIUNQUE (popolazione, personale comunale, volontari, ecc.) avvista personalmente o riceve segnalazione di un incendio boschivo ne deve dare immediata comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, chiamando il **1515** o **800.841051**, oppure ai Vigili del Fuoco chiamando il **115**



IL SINDACO
Enrico Pirroni

20 LUG 2012